

TRIBUNALE DI AVELLINO

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Per il sig. Berchicci Nicola (c.f.: BRCNCL78C02A783O), nato a Benevento il 2 marzo 1978 e residente in Montesarchio (BN) alla via Puchetta n. 6, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Alfredo Antonio Grasso (c.f.: GRSLRD82E19B963X) e Federica Sandomenico (c.f.: SNDFRC91R67A783C), con elezione di domicilio digitale agli indirizzi di posta elettronica certificata *alfredoantonigrasso@ordineavvocatibn.org* e *avvfedericasandomenico@pec.it*, risultanti dal pubblico elenco denominato RegIndE ex D.M. n. 44/2011, e domicilio fisico in Benevento alla via Raguzzini n. 6.

*Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al numero di fax 0824-314173 o ai seguenti indirizzi P.E.C.: *alfredoantonigrasso@ordineavvocatibn.org* ; *avvfedericasandomenico@pec.it**

contro

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (c.f.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, P.E.C.: *ads.na@mailcert.avvocaturastato.it*;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale della Provincia di Avellino**, in persona del Dirigente p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, P.E.C.: *ads.na@mailcert.avvocaturastato.it*;

nonché nei confronti

di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA dell'Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino, in cui il ricorrente risulta inserito e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;



per l'accertamento e la declaratoria del diritto

del ricorrente al riconoscimento e attribuzione, nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, del maggiore e corretto punteggio (5 punti) per il servizio militare di leva obbligatorio prestato, seppure non in costanza di nomina.

Premesso che

- In data 12 aprile 2021 il sig. Berchicci presentava, all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Avellino, domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III^a fascia del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario per il triennio 2021/2024 (Istituzione scolastica di destinazione *AVIC88300E I.C. AIELLO DEL SABATO* – Domanda prot. n. *m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.3929745.12-04-2021* – doc. n. 1);

- Con la suddetta domanda, l'istante indicava ed allegava il possesso dei seguenti requisiti quali titoli di accesso:

- Diploma di maturità conseguito nell'anno 1996 presso l'Istituto Tecnico per Geometri (valutato punti 6,00 – doc. n. 2);

- Certificazione informatica EIPASS (valutato punti 0,60 – doc. n. 3);

- **Servizio militare di leva obbligatorio prestato dal 18 marzo 1997 al 15 gennaio 1998 (matricola 3222), per un periodo complessivo di mesi dieci (inspiegabilmente valutato punti 0,00 – doc. n. 4);**

- Conseguentemente, il Dirigente Scolastico provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno delle rispettive graduatorie, attribuendo allo stesso i seguenti punteggi totali, come da schede di valutazione titoli che si allegano:

- Punti 6,60 per il profilo di "Assistente Amministrativo", di cui punti 6 per il titolo di studio, punti 0,60 per la certificazione informatica e punti 0,00 per il servizio militare (doc. n. 5);



➤ Punti 6,60 per il profilo di "Assistente Tecnico", di cui punti 6 per il titolo di studio, punti 0,60 per la certificazione informatica e punti 0,00 per il servizio militare (doc. n. 6);

➤ Punti 6,00 per il profilo di "Collaboratore Scolastico" di cui punti 6 per il titolo di studio e punti 0,00 per il servizio militare (doc. n. 7);

- Tuttavia, la mancata attribuzione del giusto punteggio per il servizio militare di leva non assolto in costanza di nomina è assolutamente errata, arbitraria, illegittima ed arreca grave pregiudizio al ricorrente.

- Invero, il sig. Berchicci ha prestato servizio militare per mesi 10 (precisamente mesi 9 e giorni 28) e, dunque, ha diritto a vedersi attribuito un **punteggio complessivo aggiuntivo di punti 5,00 per ciascun profilo (0,50 per ogni mese di servizio)**, con conseguente attribuzione, nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, del seguente punteggio:

➤ **Punti 11,60** per il profilo di "Assistente Amministrativo" anziché 6,60;

➤ **Punti 11,60** per il profilo di "Assistente tecnico" anziché 6,60;

➤ **Punti 11,00** per il profilo di "Collaboratore Scolastico" anziché 6,00.

- Al riguardo, risulta evidente che il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto ha arrecato ed arreca al sig. Berchicci Nicola, **anche in virtù dell'imminente aggiornamento delle graduatorie del personale ATA per il triennio scolastico 2024/2027**, un grave nocumento in quanto lo stesso si è visto, **e si vedrà ancora nel 2024**, scavalcare nelle assunzioni a tempo determinato da altro personale ATA con punteggio (di fatto) inferiore;

- L'errato calcolo del punteggio effettivamente spettante al ricorrente ha comportato e comporterà certamente la mancata "chiamata" da parte degli istituti scolastici prescelti in favore di personale con punteggio inferiore a quello effettivamente dovuto al ricorrente: basti pensare che, con riferimento ai profili di "Assistente Amministrativo" e "Collaboratore Scolastico", nel caso in cui il Ministero competente avesse riconosciuto l'effettivo punteggio pari a cinque punti per il servizio militare svolto, il ricorrente sarebbe stato collocato, ad



esempio in relazione all'Istituto Scolastico capofila Aiello del Sabato, in posizione 1347 anziché 6136 (profilo AA – doc. n. 8) e addirittura in posizione 580 anziché 6314 (profilo CS – doc. n. 9), con evidenti concrete maggiori *chances* di poter ottenere supplenze temporanee;

- Pertanto, il Decreto ministeriale n. 50/2021 in questione è del tutto illegittimo e va disapplicato in quanto si pone in contrasto con la normativa primaria ed in particolar modo con il comma 7 dell'art. 485 del D.Lgs. 297/94, che riconosce una validità a tutti gli effetti del servizio militare espletato;
- Si applica, al caso in esame, il CCNL comparto scuola (doc n. 10);

Considerato che

- In argomento, è ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce ai ricorrenti il diritto alla valutazione, nella graduatoria di III^a fascia A.T.A. in cui sono inseriti, del servizio di leva "non in costanza di nomina" – prestato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per i profili professionali interessati – con il medesimo punteggio previsto per il servizio di leva prestato "in costanza di rapporto" (punti 6 per anno), avendo disposto la disapplicazione del D.M. 50/2021, che differenzia la valutazione del servizio militare svolto in costanza di rapporto rispetto a quello svolto non in costanza di rapporto;
- Sebbene la giurisprudenza consolidatasi negli anni risulti essere granitica, l'Amministrazione resistente non ha mai provveduto alla rettifica del punteggio, nonostante l'invio di apposita diffida (doc. n. 11);
- Pertanto, parte ricorrente è costretta ad adire codesto On.le Tribunale in ragione dei seguenti motivi

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7, DEL D.LGS. 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA L. 24 DICEMBRE 1986, N. 958.



La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. 50/2021 e dei precedenti DD.MM. nn. 235/2014 e 640/2017 è illegittima e, pertanto, va disapplicata sia perché in contrasto con norme di rango superiore sia in quanto introduce una irragionevole discriminazione tra le posizioni dei singoli candidati.

Ed infatti, la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

Ed infatti, il D.M. 50/2021 (in linea con i precedenti DM del 2014 e 2017) attribuisce ingiustamente 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.

Tanto è stato previsto dall'allegato A, punto A, del cit. D.M. secondo cui:
“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.

In argomento, solo da ultimo, il **Consiglio di Stato** ha avuto modo di affermare che:

- *“Considerato che la Sezione ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la **valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina** purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio» (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della Corte di Cassazione); che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare”* (Ordinanza n. 6581 del 10 dicembre 2021);



- *“Se si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”* (Sentenza n. 7383 del 23 agosto 2022).

E diversamente non potrebbe essere.

Non a caso proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come *status* del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo (Cassazione civile, Sez. Lav., 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.

L'art. 77, comma 7, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come novellato dall'art. 22, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, nel disciplinare la ferma di leva e la conservazione del posto di lavoro, enuncia espressamente che:

“I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.

Tanto è stato pertanto previsto anche all'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, rubricato Testo Unico della Pubblica Istruzione, che nel regolamentare il riconoscimento del servizio ai fini della carriera afferma testualmente che:

“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

Tale principio è stato ribadito più volte da copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito.



Più precisamente, sulla questione è intervenuta, con autorevolezza, la **Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con l'Ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020 (ancor più recentemente, cfr. Cass., Sez. Lav., sentenze n. 33153/2021 e n. 15467/2021)**, che ricorda come:

“Secondo l’art. 485, comma VII, decreto legislativo 297 del 94 (Testo Unico Scolastico), relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione in ruolo, ai fini della carriera, il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...”;

L’articolo 2050 del Decreto Legislativo 66/2000 (codice dell’ordinamento militare), riguardante la valutazione del servizio militare vada interpretato in modo diverso, nel senso che “in una lettura integrata dei primi due commi dell’articolo 2050 ... il comma II non si ponga in contrapposizione al comma I, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva, svolti in pendenza di un rapporto di lavoro, sono valutabili ai fini concorsuali”.

Inoltre, sempre la Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia n. 35380 del 18 novembre 2021, ha correttamente privilegiato **un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa *de qua***, atteso che, in base all’art. 52 comma 2, secondo periodo, della Costituzione, la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all’accesso agli incarichi di insegnamento, oltre che agli effetti sull’acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l’assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l’adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive.

Conseguentemente, anche la giurisprudenza di merito ha affermato che:

“Devono essere disapplicate le disposizioni di cui al D.M. n 235 del 1.4.2014, art. 2 comma 6, che impediscono la valutazione del servizio militare richiesta dal ricorrente, in considerazione della portata assolutamente generale, non connotata da limitazioni di sorta, del



comma 7 dell'art. 485 del d. lgs.n. 297/94, che prevede che il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio deve essere valutato anche per la costituzione delle graduatorie, nonché dell'orientamento del giudice amministrativo formatosi in materia (v. Tar Sardegna, n.74/06, Cons. Stato n. 2650/03 e n. 982/97)". (cfr., ex multis, Corte di Appello di Roma, sentenza n. 1350/2020; Tribunale di Roma, sentenza n. 5031/2023; Tribunale di Milano, sentenza n. 935/2022; Tribunale di Napoli, sentenza n. 3494/2022; Tribunale di Trapani, sentenza n. 17/2023; Tribunale di Marsala, sentenza n. 53/2023).

La condizione richiesta dall'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° settembre 2014 e successivi, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021 di cui nella presente sede si chiede la disapplicazione in parte qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.

E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo", ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato, anche in virtù dell'imminente aggiornamento delle graduatorie del personale ATA per il triennio scolastico 2024/2027.

Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, difatti, non è 6,60 ma 11,60 (6,00 punti derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità, 0,60 punti per la certificazione informatica e 5 punti per il servizio militare di leva svolto dal 1997 al 1998).



P.Q.M.

Il sig. Berchicci Nicola, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

RICORRE

a Codesto On.le Giudice designato presso il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

➤ Accertare e dichiarare, previo annullamento e/o disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e del D.M. n. 235/2014, e di ogni altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale ATA (nella parte in cui stabiliscono che *"Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina"*), il diritto del sig. Berchicci Nicola al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti 5,00 (0,50 punti/mese) computati in virtù del servizio militare di leva svolto dal 18 marzo 1997 al 15 gennaio 1998;

➤ Per l'effetto, accertata e dichiarata l'illegittimità/nullità/inefficacia dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie, nella parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del ricorrente al maggior punteggio pari a 5,00 punti per il servizio militare svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rideterminazione del punteggio complessivo per ciascun profilo ed il corretto riposizionamento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA nelle quali è inserito, di guisa che tale punteggio risulti di:

- **11,60** punti per il profilo di "Assistente Amministrativo";
- **11,60** punti per il profilo di "Assistente tecnico";
- **11,00** punti per il profilo di "Collaboratore Scolastico";



➤ Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute a riconoscere ed attribuire, sin dal 2021, il punteggio effettivamente dovuto al sig. Berchicci Nicola pari a **punti 11,60 complessivi**, con riferimento ai profili "Assistente Amministrativo" e "Assistente Tecnico", e a **punti 11,00 complessivi** con riferimento al profilo "Collaboratore scolastico", o al diverso punteggio, maggiore o minore, ritenuto di Giustizia, collocando il ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee, relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza;

➤ Condannare, infine, controparte al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione ai sottoscritti avvocati.

RICHIESTE ISTRUTTORIE

In via istruttoria, ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, anche ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dal ricorrente, si chiede di voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio del fascicolo personale del sig. Berchicci Nicola e di tutti i provvedimenti/atti/comunicazioni riguardanti il medesimo e ritenuti necessari per la definizione della controversia.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) Domanda di inserimento;
- 2) Diploma di maturità;
- 3) Certificazione EIPASS;
- 4) Foglio di congedo;
- 5) Scheda di valutazione titoli (profilo AA);
- 6) Scheda di valutazione titoli (profilo AT);
- 7) Scheda di valutazione titoli (profilo CS);
- 8) Graduatoria definitiva I.C. Aiello del Sabato (profilo AA);
- 9) Graduatoria definitiva I.C. Aiello del Sabato (profilo CS)
- 10) CNNL comparto scuola;
- 11) Ricevuta P.E.C. dell'istanza inviata all'I.C. Aiello del Sabato;
- 12) Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021;
- 13) Autocertificazione reddituale.



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti già inseriti nelle vigenti graduatorie di terza fascia ATA, dell'USR Campania – USP Avellino, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2021/2024, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza. Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi/indirizzi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei soggetti a cui notificare il presente atto, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Sezione notificazione per pubblici proclami. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR – USR Campania/Avellino: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Sezione notificazione per pubblici proclami.

* * *

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara che il valore della prestazione dedotta nel presente atto è di valore indeterminato. Il presente ricorso non è assoggettato all'obbligo di versamento del C.U. in quanto il reddito familiare del ricorrente è inferiore a quello previsto per legge (doc. n. 13).

Benevento, lì 31 agosto 2023

Avv. Alfredo Antonio Grasso

Avv. Federica Sandomenico

